

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

Nel proc. n. 8019.13 R.G.

Promosso da:

S.R.L.

Con gli avv.ti

OPPONENTE

Nei confronti di:

S.R.L.

Con gli avv.ti

RESISTENTE

S.P.A. in Amministrazione Straordinaria ed in liquidazione

Con gli avv.ti

RESISTENTE

OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO RICHIESTA DI OMOLOGA DI CONCORDATO

EX ARTT. 214 L.F. E 78 D.LGS. 270/99

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

visto il ricorso, contenente la proposta di concordato, depositato dalla società s.r.l., ex

artt. 214 L.F., 8 , comma 3, D.L. 70/2011 e 78 D. Lgs. 270/99, a ciò autorizzata con decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico in data 3.5.2013, con il quale la società ha chiesto

l'omologazione del concordato della procedura di amministrazione straordinaria della



s.p.a. in conformità alla proposta presentata e consistente, a grande linee, nel pagamento, entro e non oltre trenta giorni dalla definitività del decreto di omologa, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 15,10%, limitatamente ai crediti, privilegiati e chirografari, già ammessi al passivo della procedura alla data della proposta concordataria;

rilevato che, richiesta dal Tribunale alla società ricorrente la regolarizzazione degli atti, ex art. 152 L.F., con provvedimenti in data 9.5.13 e 23-24.5.13, con successivo decreto in data 14-19.6.13 il ricorso è stato trasmesso ai Commissari Liquidatori ai fini dell'adempimento delle formalità di cui agli articoli 78 D. Lgs. 270/99 e 214, comma 2, L.F.;

rilevato che la proposta di concordato è stata quindi pubblicata nel Registro delle Imprese in data 12.7.2013 e in Gazzetta Ufficiale in data 25.7.13;

considerato che con ricorso depositato il 5.8.2013 la società _____ s.r.l. - che aveva partecipato alla precedente fase amministrativa, apertasi con l'invito pubblicato sul quotidiano " Il Sole 24 Ore" dai Commissari Liquidatori della _____ s.p.a. in amministrazione straordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 214, 125 e 125 L.F. ed art. 8, comma 3, D.L. 70/11, e conclusasi con il decreto del Ministero del 5.3.13 sopra richiamato- ha proposto opposizione all'omologazione del concordato proposto da _____ s.r.l. ex art. 214, comma 2, L.F.;

rilevato che quest'ultima società si è costituita, con memoria depositata in data 2.10.2013, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, conseguentemente l'omologa del concordato così come proposto;

considerato che parimenti la procedura si è costituita, con memoria depositata in data 4.10.2013, chiedendo il rigetto dell'opposizione;

visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuto in data 10.10.13;

ritenuto che la richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio amministrativo instaurato dalla ricorrente avanti al TAR del Lazio ,




successivamente riassunto avanti al TAR del Veneto, avente ad oggetto l' annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5.3.2013, nonché di tutti gli atti della procedura selettiva, non può essere accolta in mancanza dei necessari presupposti; considerato invero che la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel vigente testo dell'art. 295 c.p.c., se imposta dall'esigenza di evitare un conflitto tra giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare solo laddove il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell'ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi (cfr. Cass., Sez. Un., ordinanza n. 12901/13; 9558/12;

considerato che, nel caso di specie, i provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al TAR per stessa ammissione dell'opponente vengono ad incidere esclusivamente su interessi legittimi;

ritenuto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di s.r.l., sollevata da s.r.l. che, anche a prescindere dalla qualificazione dell'opponente tra " gli altri interessati" di cui all'art. 214, comma 3, L.F., ai fini dell'omologazione il Tribunale è pur sempre tenuto, anche in assenza di opposizioni, a verificare la regolarità formale della procedura di concordato;

rilevato che i tre motivi di opposizione attengono tutti a profili procedurali;

ritenuto in ogni caso l'eccezione infondata dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dai resistenti, deve riconoscersi la legittimazione di s.r.l. ad opporsi all'omologazione in quanto società che ha partecipato alla precedente fase amministrativa per



cd. dire di “selezione” tra le proposte presentate poiché essa, censurando la regolarità formale della proposta concordataria di _____ s.r.l., nonché la violazione di norme processuali, agisce in definitiva a tutela del superiore interesse alla regolarità del procedimento che il Tribunale è tenuto a verificare e che, se rispettata, avrebbe condotto ad un diverso esito potenzialmente favorevole all’opponente;

ritenuto che nel merito l’opposizione deve essere accolta;

ritenuto peraltro infondati i primi due motivi di opposizione;

considerato invero che la proposta concordataria di cui viene chiesta l’omologazione risulta regolarmente firmata dal dott. _____, Presidente del Consiglio di Amministrazione e

legale rappresentante della società _____ s.r.l., come risulta dalla visura C.C.I.A.A.

allegata in atti e, quindi, in perfetta conformità a quanto previsto dall’art. 152, comma 1, L.F.,

richiamato nella sua interezza dall’art. 78 D. Lgs. 270/99;

considerato che il richiamo effettuato da parte opponente ad un potere di firma “sostanziale” non trova alcun fondamento logico prima ancora che giuridico;

ritenuto, quanto al secondo motivo di opposizione, che la mancanza della delibera del consiglio di amministrazione, risultante da verbale redatto da notaio e depositata ed iscritta nel registro delle imprese ex art. 2436 c.c., richiesta dall’art. 152 L.F., pur se effettivamente sussistente alla data di deposito del ricorso per l’omologazione, è stata successivamente sanata dalla società, in ottemperanza al provvedimento di questo tribunale del 23-24.5.13, con il deposito in data 13.6.13 della delibera del consiglio di amministrazione del 31.5.13, verbalizzata da notaio a termini di legge;

ritenuto quanto alla necessità della suddetta deliberazione di dover richiamare le motivazioni del precedente provvedimento del 23-24.5.13;

considerato invero che, diversamente da quanto prospettato dalla resistente, il rinvio operato dal I comma dell’art. 78 del D. Lgs. 270/99 all’art. 152 L.F. chiarisce e deve essere interpretato nel senso che sia l’imprenditore insolvente, sia il terzo proponente devono rispettare le disposizioni



della predetta norma, tenuto conto che l'approvazione dei soci o degli amministratori ha per oggetto la proposta di concordato in tal modo assicurando stabilità ed efficacia vincolante alla stessa;

considerato che, per tale motivo, l'approvazione della proposta e delle condizioni del concordato dovrebbe precedere l'autorizzazione ministeriale a proporre al tribunale il concordato;

considerato peraltro che, in applicazione dei principi generali ed in particolare dell'art. 182 c.p.c., può essere concesso alla parte del processo un termine per provvedere alla regolarizzazione degli atti con effetto sanante, come è avvenuto nel caso di specie, circostanza questa di cui peraltro la società opponente ha potuto prendere visione soltanto all'udienza del 14.11.13;

ritenuto viceversa fondato il terzo motivo di opposizione, concernente la decadenza della società Lanzone Otto s.r.l. dal diritto di richiedere l'omologa del concordato per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 26 L.F.;

rilevato innanzitutto che l'art. 78 D. Lgs. 270/99 al comma terzo prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma L.F., sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario;

considerato che il quarto comma della disposizione in esame recita testualmente: "il Tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta

di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131";

rilevato che il limite della compatibilità è rappresentato, da un lato, dalla mancanza di votazione dei creditori sul concordato proposto e, dall'altro, dagli interessi pubblici perseguiti dallo stesso;




rilevato che l'art. 129 al comma terzo prevede che l'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'art. 26;

considerato che tale richiamo all'art. 26 L.F. è stato interpretato dal giudice di legittimità nell'ambito del concordato fallimentare nel senso che, non prevedendo la norma dell'art. 129 esplicitamente il termine per la presentazione dell'istanza di omologazione da parte del proponente il concordato e posta la necessità dello stesso per l'evidente motivo che non può esistere un procedimento senza scansioni temporali, lo stesso deve essere ricondotto al termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 26 comma 3 L.F., estendendosi anche a tal fine il richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 129 L.F. (Cass. n. 3274/11);

considerato invero che nella predetta decisione la Suprema Corte, dando per scontata la necessità di un termine entro il quale il proponente, unico legittimato a richiedere l'omologazione, deve presentare la sua richiesta, ha rilevato che "tra le possibili opzioni interpretative secondo cui il proponente godrebbe dello stesso termine assegnato agli interessati all'opposizione oppure di quello di dieci giorni previsto dall'art. 26 sia da privilegiarsi quest'ultima in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta e alla considerazione che solo per gli opposenti viene previsto un termine particolare e quindi derogatorio di quello dalla medesima previsto, senza considerare che l'alternativa soluzione comporterebbe l'inconveniente pratico consistente nel costringere gli opposenti ad attivarsi anche in assenza di iniziativa del proponente e quindi inutilmente, considerato che tale inerzia comporta l'improcedibilità della domanda"(così testualmente in motivazione Cass. n. 3274/11);

ritenuto che il rinvio che l'art. 214, comma 4, L.F. fa alle disposizioni di cui agli artt. 129, 130 e 131 riguarda, diversamente da quanto sostenute dalle resistenti, l'intero procedimento di omologazione che inizia con il deposito presso il Tribunale della proposta di concordato in seguito all'autorizzazione ottenuta dall'autorità amministrativa;



ritenuto pertanto applicabile nel caso di specie il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 26 L.F. ai fini della presentazione in Tribunale della richiesta di omologazione della proposta concordataria;

ritenuto infatti sussistente la stessa "ratio" che richiede necessariamente l'esistenza di un termine entro il quale il proponente, unico legittimato a chiedere la omologazione, debba presentare la suddetta istanza per i motivi sopra evidenziati;

ritenuto che tale esigenza è ulteriormente confermata, nel caso in esame, dalla considerazione che l'art. 8, comma 3, del D.L. 70/11, in base al quale è stata chiamata a presentare la proposta, ha come dichiarata finalità quella di consentire una rapida chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, laddove possibile, grazie ad un concordato fallimentare, diversamente, mediante una celere conversione in procedura fallimentare;

considerato che l'opposta tesi, secondo cui il proponente sarebbe libero di presentare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento senza dover osservare alcun termine e, quindi, a suo piacimento anche a distanza di molto tempo dalla conclusione della procedura di selezione e dal decreto di autorizzazione emesso dal Ministero, appare in contrasto non solo con la normativa direttamente applicabile alla fattispecie attraverso i rinvii operati dall'art. 78 del D. Lgs. 270/99 e dall'art. 214 della L.F., ma anche con la ratio dell'art. 8, comma terzo, D. Lgs. 70/11 più volte richiamato, potendo portare a conseguenze assurde, come quelle ben evidenziate dall'opponente nelle note autorizzate, in contrasto con le finalità dell'istituto concordatario e con pregiudizio delle ragioni dei creditori;

ritenuto che nel caso di specie la decorrenza del termine di dieci giorni deve essere fatta decorrere dalla comunicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha autorizzato s.r.l. a presentare la proposta in Tribunale e quindi, in mancanza di contestazione sul punto da parte resistente, dal 5.3.2013;



considerato che pacificamente tale termine non è stato rispettato, dal momento che il ricorso è stato depositato da s.r.l. solo in data 3.5.2013 ;

ritenuto pertanto inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda di omologa del concordato in oggetto;

ritenuto che l'esistenza del giudizio e la novità delle questioni affrontate giustifichino l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

P.Q.M.

dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda di omologazione del concordato proposto da s.r.l.;

dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Padova, li 14.11.13

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dott.ssa Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it